II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 28 aprile 1981

che proroga il termine di applicazione del regime provvisorio applicabile agli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP per i prodotti di competenza di detta Comunità

(81/249/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che conviene prorogare eccezionalmente per un periodo di due mesi al massimo il regime provvisorio degli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP fissato dalla decisione 81/57/CECA [1], per i prodotti di competenza della CECA,

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

Il regime provvisorio applicabile agli scambi della Repubblica ellenica con gli Stati ACP fissato dalla decisione 81/57/CECA resta d'applicazione fino al 30 giugno 1981 al più tardi.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1981.

Il Presidente

J. de KONING

---

[1] GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 65.